



REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 1307 DEL 17/02/2025

Natura: ACCORDO QUADRO

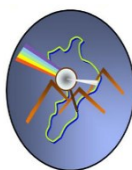
Oggetto: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA. GARA ID.1180246. ACCORDO QUADRO BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



Autorità Regionale
Stazione Unica Appaltante

GARA EUROPEA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA. GARA ID.1180246.

SCHEMA

DI

ACCORDO QUADRO

SCHEMA ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.

TRA

LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE CALABRIA codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente “SUA” in persona dell’avv. **Roberta Porcelli**, nata a Catanzaro il 18.01.1964, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

La società **BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA**, con sede legale Galleria San Babila 4/B Varesina, 162 – 20122 Milano (MI), C.F. e P. I.V.A. 01736580513, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-2509418, in persona del legale rappresentante, **Dott. EMILIO DELLEPIANE** nato il 07/02/1962 a Cairo Montenotte (SV), (di seguito nominato, per brevità, anche Fornitore”);

PREMESSO

- che la SUA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, attraverso l’istituto dell’AQ all’individuazione di operatori economici per l’affidamento della fornitura di *“microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio cgm per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria”*, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 352890 in data 14/06/2024;
- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente AQ sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente AQ e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti;

- che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, e il fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario di alcuni lotti della gara di cui sopra a tal fine indetta dalla SUA e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni/servizi oggetto del presente AQ, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e tecnica, nonché l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula del presente atto;
- che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula dell'atto;
- che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Contraenti con la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.
- che con decreto del Direttore Generale n. 697 del 21/01/2025 è stata aggiudicata definitivamente la fornitura di che trattasi relativamente ai lotti n. **3** e **5** all'O.E. **BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA**, per l'importo complessivo di **€ 13.294.000,00** IVA esclusa, come specificato nello schema seguente.

Lotto	CIG	Importo a base d'asta	Posizione	Prezzo offerto
3	B216145931	9.360.000,00 €	3	7.948.800,00 €
5	B216147AD7	5.980.000,20 €	3	5.345.200,00 €

- che per quanto attiene gli enti del servizio sanitario, la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 ha stabilito all'art. 1 c. 548. "al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.P.A";
- che il DPCM del 11 luglio 2018, adottato nell'ottica di proseguimento e implementazione del sistema di acquisti aggregati, integra con nuove categorie merceologiche e conferma quelle già individuate dal precedente DPCM del 24 dicembre 2015, fra le quali si annovera quella relativa alla fornitura di "Dispositivi medici per diabetici";
- che con decreto dirigenziale n. 460 del 20 gennaio 2016 è stato approvato un apposito schema di Convenzione tra il Dipartimento Tutela della Salute e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, mediante il quale il Dipartimento Tutela della salute regionale è delegato a rappresentare gli Enti del SSR, in qualità di Committente Unico nei confronti del Soggetto Aggregatore "Stazione Unica Appaltante" (SUA) e a gestire le fasi procedurali propedeutiche all'espletamento delle gare centralizzate;
- che con DCA n. 42 del 11/03/2021, modificato e integrato con successivo DCA n. 85 del 27/05/2021, la Struttura Commissariale ha stipulato apposita convenzione con la SUA Calabria, ex art. 3, comma 1, Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150 (Decreto Calabria), convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, con la quale ha regolamentato e disciplinato l'ambito di operatività nonché le funzioni, le attività ed i servizi resi dalla stessa per lo svolgimento della funzione di committenza ausiliaria in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale Calabrese, fornendo idoneo supporto tecnico amministrativo per la redazione degli atti di gara e la conseguente aggiudicazione;
- che con la predetta convenzione sono state programmate le procedure di gara del comparto sanità che la SUA dovrà espletare, fra cui rientra la categoria merceologica "*Diabetologia territoriale*".

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, gli atti di gara, il progetto Tecnico, i fabbisogni, gli atti di gara, l'elenco dei beni/servizi

aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 – Definizioni.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

- a) **Aziende:** le Amministrazioni/Aziende Contraenti del Sistema Sanitario Nazionale presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture/i servizi richiesti;
- b) **Accordo Quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Contratto attuativo:** sono i contratti stipulati dalle Aziende sanitarie contraenti e l'operatore economico aggiudicatario con i quali si acquisiscono i beni oggetto dell'AQ, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta nei limiti dei fabbisogni comunicati.
- e) **Ordinativi di fornitura** documento con il quale le SSR ordinano al fornitore, indicando i quantitativi ed il luogo di consegna, prodotti/servizi/forniture nei limiti del contratto attuativo.
- f) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/> dedicato e gestito dalla SUA, contenente un'area riservata a ciascun Accordo Quadro/Convenzione.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile.

L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli Allegati ivi richiamati, dalle norme dei contratti attuativi di cui allo schema allegato agli atti di gara, in particolare dal Progetto Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Operatore idoneo/Aggiudicatario, e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo. I predetti documenti, i cui componenti dichiarano di averne preso visione e conoscenza, sono depositati agli atti, presso gli uffici della SUA.
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in

cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUA, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione della fornitura.

Articolo 4 – Oggetto.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la regolamentazione dei contratti attuativi che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso direttamente dalle Aziende contraenti interessate alla fornitura di *“microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio cgm per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle ASP e AO del SSR* con le modalità di cui richiamate nel Progetto Tecnico.

Con il presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire quanto stabilito nel presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Aziende Contraenti, il tutto nei limiti del valore dell'Accordo Quadro, per l'importo complessivo di **€ 13.294.000,00 Iva esclusa** relativamente ai lotti n.3 e 5;

La stipula del presente Accordo non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso SUA o le Aziende. Il presente AQ disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito della sottoscrizione dei contratti attuativi.

La decisione delle singole Aziende di addivenire o meno alla stipula di Contratti attuativi con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità della presente convenzione, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità della presente convenzione non divenisse affidatario di Contratti attuativi.

La SUA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, per come stabilito dell'articolo 120, comma 1,

lettera a) del Codice alle stesse condizioni e corrispettivi, nella misura del 30% per l'eventuale acquisto dei prodotti di gara.

Tale opzione, anche quale clausola ex art. 1331 del Codice civile, è esercitabile nella misura ritenuta necessaria e opportuna in relazione alle proprie esigenze. L'opzione è esercitabile, per ciascun lotto, su richiesta motivata da parte delle Aziende Sanitarie aderenti all'Accordo Quadro. Le imprese aggiudicatarie si impegnano a fornire quanto richiesto alle stesse condizioni e prezzi del presente Accordo Quadro.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

Le Aziende Sanitarie contraenti utilizzano l'Accordo Quadro mediante la stipula di contratti attuativi e l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, o privi del contratto attuativo, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo stesso.

Articolo 6 - Durata

Fermo restando l'importo massimo spendibile comprensivo di opzioni, la durata del presente Accordo Quadro è di 48 mesi dalla data di adesione da parte delle Aziende sanitarie che dovrà avvenire nel termine massimo di mesi 6. Superato il termine massimo di adesione (mesi 6), la durata dell'accordo sarà ridotta del periodo eccedente ai mesi 6 decorrente dalla sottoscrizione dello stesso.

Le Aziende sanitarie che aderiscono all' Accordo Quadro, effettuano, nell'arco della durata dell'Accordo Quadro, Ordinativi di Fornitura a valere sui contratti attuativi anch'essi di durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione degli stessi; restano ferme le opzioni di gara.

Non sono ammesse ulteriori stipule di contratti attuativi eccedenti i limiti quantitativi per ogni singolo lotto sopra indicati ed eccedenti il periodo di durata dell'Accordo Quadro.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 7 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro da tutti gli atti e documenti in esso richiamati e nei contratti attuativi pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli contratti attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente il proprio contratto attuativo.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la SUA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o alla SUA, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Resta espressamente inteso che la SUA non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.

Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri contratti attuativi o Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 9 – Contratti attuativi e attivazione della Fornitura

Per dare esecuzione alla fornitura, gli enti del SSR stipuleranno, successivamente al presente Accordo Quadro, un Contratto attuativo, nel quale sono specificati: tipologia e quantità dei prodotti da fornire, importo della fornitura, luoghi e tempi di consegna, estremi per la fatturazione, indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) secondo lo schema di Contratto attuativo allegato agli atti di gara. Allo stesso contratto attuativo possono seguire più ordinativi di fornitura i cui quantitativi dovranno essere coerenti con il relativo contratto attuativo stesso. Gli enti del SSR sono tenuti a stipulare per ogni fornitura/prodotto un Contratto attuativo secondo le modalità stabilite nel presente atto ed emettere i relativi ordini secondo i criteri stabiliti nel predetto Contratto attuativo.

L'operatore economico, pertanto, dopo la sottoscrizione del contratto attuativo, vincolato a fornire i materiali e/o prodotti oggetto della gara per almeno ventiquattro mesi a partire dall'emissione del relativo/i ordinativo di fornitura.

L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nulla escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Progetto Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.

Articolo 10 – Importi e Corrispettivi

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 184.769.300,00** al netto di Iva.

Per tutti i 6 lotti è prevista:

- in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- Proroga contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice: opzione di proroga di mesi 12 il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
- Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nella misura del 30% per l'eventuale acquisto dei prodotti di gara, per tutta la durata dell'accordo quadro in questione, ai prezzi e condizioni di fornitura dell'AQ stesso. Tale opzione, anche quale clausola ex art. 1331 del Codice civile, è esercitabile nella misura ritenuta necessaria e opportuna in relazione alle proprie esigenze. L'opzione è esercitabile, per ciascun lotto, su richiesta motivata da parte delle Aziende Sanitarie aderenti all'AQ. Le imprese aggiudicatarie si impegnano a fornire quanto richiesto alle stesse condizioni e prezzi dell'AQ.
- Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di mera fornitura.

I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli dell'offerta economica presentata in sede di gara che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre oneri fiscali (I.V.A.). I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti descritti negli atti progettuali e di gara.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Dlgs. n. 36 del 2023.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie in forza dei contratti attuativi sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica.

La SUA non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi

Il prezzo dei singoli prodotti rimane fisso ed immutato per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei dispositivi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati da ISTAT.

Resta inteso, che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la SUA ed il Fornitore procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Fatturazione e pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dai contratti attuativi e dai documenti di progetto e di gara in quanto compatibili.

Articolo 13 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro, rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 – Penali

La S.U.A. ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante del presente Accordo, per assicurare che, da parte del Fornitore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

La S.U.A., in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore dell'Accordo Quadro, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

La SUA, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 2% (due per cento) dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso, la SUA ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La SUA in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, potrà far valere il diritto di risoluzione della Convenzione

Per quanto non previsto rimanda al punto 16. del Capitolato Tecnico

Articolo 15 - Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente AQ o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 per il **Lotto 3**, una garanzia definitiva polizza n. **IBI2501056** per l'importo complessivo di **€ 31.795,20** (*EURO trentunomilasettecentonovantacinque/20*); per il **Lotto 5**, una garanzia definitiva polizza n. **IBI2501057** per l'importo complessivo di **€ 21.380,80** (*EURO ventunomilatrecentottanta/80*), emesse in data **05/02/2025**, da **ACCREDITED INSURANCE EUROPE LIMITED** - agenzia IBI MGA srl, via della Moscova 3 - 20121 Milano (MI). Si precisa che, trattandosi di accordo quadro l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è stato stabilito nel 1% dell'importo contrattuale.

La garanzia è vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Contraenti.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA, fermo restando quanto previsto nell'articolo 18 relativo alle "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUA.

Inoltre il Fornitore a garanzia delle obbligazioni che assumerà con la sottoscrizione dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 117, del Codice, dovrà prestare in favore delle relative Aziende sanitarie una garanzia definitiva del **9%** dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria.

Alla polizza di cui sopra verranno applicate le maggiorazioni previste dall'art. 117 comma 2, quantificate sull'effettivo ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Articolo 16 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUA, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SUA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione il presente Accordo Quadro o i contratti attuativi possono essere risolti ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. Gli stessi possono essere risolti nel caso in cui l'inadempimento del Fornitore si protragga oltre il termine che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla SUA, per quanto di propria competenza. In tal caso, si procedere all'escussione della cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 18 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o la SUA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dai singoli Contratti attuativi e/o dall'Accordo Quadro, in

tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec. Si applica l'art. 123 del D.lgs 36/2023 ed alla disciplina dell'allegato II.14.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Resta inteso, che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 – Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs 36/2023.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.

Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

Con la stipula del Accordo, il Fornitore individua quali responsabili:

- **Referente della fornitura** - Sig.ra Barbara Gregori; Tel. 055 8963140;

Mail: barbarag@biosys.it, ufficiogare@biosys.it;

Pec: bsisrl@arubapec.it;

La Sig.ra Barbara Gregori è referente nei confronti della SUA e delle Aziende Sanitarie contraenti, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 24– Direttore dell'esecuzione

Gli Enti del SSR dovranno indicare i dati dei DEC aziendali nei contratti attuativi e darne comunicazione alla SUA entro e non oltre 5 giorni dalla stipula del contratto attuativo unitamente al contratto medesimo

I nominati DEC aziendali, oltre a quanto previsto dal medesimo art. [inserire] cureranno gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale Contratti pubblici vigileranno sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010. A tale proposito, laddove venissero rilevate violazioni degli obblighi della disciplina citata che possano incidere sulla permanenza del rapporto scaturente dalla presente convenzione, il Responsabile formula una dettagliata relazione riservata a SUA in cui vengono esposti i fatti, le norme che si reputano

violate e le conseguenze che si reputano necessarie. In caso di variazione dei nominativi suindicati, le Aziende dovranno darne tempestiva comunicazione a SUA ed alla ditta.

Per eventuali variazioni sulle nomine dei DEC, da effettuarsi per iscritto successivamente alla sottoscrizione del presente atto, sono competenti le Aziende Sanitarie e per SUA non occorrerà procedere a modifica contrattuale.

La fase esecutiva della convenzione è di pertinenza delle Aziende Sanitarie ed i relativi adempimenti saranno effettuati a cura dei RUP per l'esecuzione del Contratto che ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a nominare al momento della stipula dei singoli contratti attuativi, dandone comunicazione a SUA.

Articolo 25 – Verifiche e Monitoraggio

Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche degli adempimenti di cui al presente Accordo.

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione della fornitura, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla SUA per gli adempimenti di cui al comma successivo.

La SUA., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione oggetto del medesimo Accordo Quadro.

Le Aziende si impegnano, di conseguenza, ad investire la Sua in ordine alla necessità di apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all'Accordo Quadro e ai suoi allegati.

Articolo 27 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUA, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

La SUA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

In ogni caso, le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo all'Accordo Quadro dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e alla trasmissione alla SUA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere alla SUA, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla SUA stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;
- f) fornire altresì alla SUA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- h) consentire alla SUA, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed ai contratti attuativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.

Articolo 30 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 31 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto **Dott. EMILIO DELLEPIANE** in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Articolo 7 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa),

Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Clausola finale); articolo 32 (Accettazione espressa clausole contrattuali).

Per la SUA*

Avv. Roberta Porcelli

Per il FORNITORE*

Dott. Emilio Dellepiane

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.